

Allegato 1

“Disciplinare per il funzionamento del Comitato Urbanistico di Area Vasta della Provincia di Reggio Emilia” (CUAV-RE)

Art. 1 Composizione

1. Presso la Provincia di Reggio Emilia è istituito il **Comitato urbanistico di Area Vasta (CUAV-RE)**, disciplinato secondo quanto indicato dall'articolo 47, comma 2, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, e dall'Allegato alla DG n. 954 del 25 giugno 2018.
2. Il **Comitato urbanistico di Area Vasta (CUAV-RE)** è composto dai **componenti necessari** indicati **dall'articolo 47, comma 2, lettera c)**, della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, come anche specificato **all'articolo 4** dell'Allegato alla DG 954 del 25 giugno 2018, quali:
 - a) il rappresentante unico della Provincia di Reggio Emilia, che lo presiede, anche in qualità di autorità competente alla valutazione ambientale del piano;
 - b) il rappresentante unico della Regione Emilia Romagna;
 - c) I rappresentante unico del Comune o dell'Unione di Comuni titolare dello strumento urbanistico all'esame del CUAV-RE.
3. Il rappresentante della Provincia di Reggio Emilia è individuato nel Presidente della Provincia ed è legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione provinciale su tutte le decisioni di competenza, in applicazione delle disposizioni della L.R. 24 del 2017. Il Presidente della Provincia designa contestualmente un suo delegato ai sensi del comma 66 della Legge 56/2014 quale componente supplente per i casi di assenza e impedimento, il quale svolge gli stessi compiti assegnati al rappresentante e con gli stessi limiti e modalità.
4. Il rappresentante della Provincia di Reggio Emilia assume il ruolo di Presidente del CUAV-RE. Il Presidente ha il compito di organizzare e coordinare le attività del CUAV-RE secondo le disposizioni della legislazione regionale e sulla base delle presenti norme.
5. I componenti del CUAV-RE in rappresentanza della Regione Emilia Romagna e dei Comuni, ovvero della Unione dei Comuni cui siano state conferite le funzioni di pianificazione, e i loro supplenti, sono legittimati a partecipare alle sedute del CUAV-RE sulla base dell'atto di designazione dell'organo istituzionalmente competente, con il quale sono delegati ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza.
6. Il **Comitato urbanistico di Area Vasta (CUAV-RE)** è inoltre composto dai **componenti eventuali** indicati dall'articolo 47, comma 2, lettera d), della L. R. 21 dicembre 2017, 24, “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, come anche specificato all'articolo 5 dell'Allegato alla DGR 954 del 25 giugno 2018, che partecipano con voto deliberativo; questi sono i rappresentanti degli Enti che devono rilasciare l'intesa in ordine alle parti del piano in esame che producono variante ad altri strumenti di pianificazione o che ne assumono il valore e gli effetti ai sensi, rispettivamente, degli artt. 52 e 51 della L.R. 24/2017.
7. Nei casi previsti dal comma 6, qualora non sia espressa l'intesa dell'Ente titolare del piano, il CUAV-RE esprime il proprio parere limitatamente alle restanti previsioni del piano in esame, il quale può essere approvato previo lo stralcio delle previsioni sulle quali non è stata acquisita l'intesa, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, e dell'articolo 52, comma 4, della L.R. 24/2017.
8. Al **Comitato urbanistico di Area Vasta (CUAV-RE)** partecipano inoltre, ai sensi **dall'articolo 47, comma 2, lettera d)**, della L. R. 21 dicembre 2017, 24, “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, come anche specificato **all'articolo 6** della Allegato alla DEG 954 del 25 giugno 2018, **con voto consultivo**, i Rappresentanti unici delle amministrazioni che esercitano funzioni di tutela e governo del territorio nei casi in cui sono competenti ad esprimere il loro parer sullo strumento in esame, in particolare :
 - a) **ARPAE** - l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, per tutti gli strumenti di pianificazione per l'espressione del parere “relativo unicamente alla

sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento" in esame di cui all'articolo 19, comma 4, della L.R. 24/2017 che esprime parere relativo alla sostenibilità ambientale delle previsioni di cui all'Art.19 comma 4 LR 24/2017

b) AUSL - l'AUSL territorialmente competente per l'espressione del parere relativo ai profili igienico sanitari di cui all'art. 19, comma 1, lettera h), della L.R. 19/1982;

c) Gli organi periferici del Ministero - MIBACT - qualora lo strumento territoriale o urbanistico in esame comporti modifiche cartografiche o normative al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'art. 52 della L.R. 24/2017, nonché nei casi di conformazione e di adeguamento dello strumento territoriale o urbanistico in esame alle previsioni del PTPR, ai sensi dell'art. 145, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dell'art. 66, comma 4, della L.R. 24/2017;

d) gli Enti di gestione dei parchi regionali, interregionali o nazionali, per l'espressione del parere di conformità di cui all'art. 39 della L.R. 17 febbraio 2005, n.6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000), qualora lo strumento territoriale o urbanistico in esame interessi il territorio di un parco o aree di pre-parco;

e) gli enti, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n.1191 del 30 luglio 2007 (Capitolo 3 dell'Allegato B), competenti alla **valutazione di incidenza sui piani** i cui effetti ricadano sui siti di Rete Natura 2000;

f) ogni altro ente o organismo competente, secondo la disciplina vigente, al rilascio di pareri, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

A titolo esemplificativo partecipano se interessati dalle trasformazioni dello specifico piano urbanistico:

- Enti di **programmazione e gestione** di servizi tecnologici
- Enti di **programmazione e gestione** delle reti infrastrutturali
- Consorzi di Bonifica
- Comandi Militari

9. Il rappresentante unico della Provincia, che costituisce componente necessario del CUAV-RE , di cui al precedente comma 2, si esprime **anche in veste di autorità competente per la valutazione ambientale** di cui alla D.Lgs 152/2006, per quanto previsto dall'articolo 19 comma 3, lettera c) della L.R. n. 24 del 2017

10. Il rappresentante unico della Provincia, che costituisce componente necessario del CUAV-RE , di cui al precedente comma 2, si esprime altresì in merito alla **compatibilità** delle previsioni dello strumento urbanistico in esame con le **condizioni di pericolosità locale del territorio**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 19 del 2008.

11. I rappresentanti degli enti e organismi invitati alle sedute del CUAV-RE al fine della espressione dei pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, sono legittimati a partecipare alle sedute del CUAV-RE sulla base dell'atto di designazione dell'organo istituzionalmente competente, con il quale sono **delegati ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione** sulle decisioni di competenza.

Art. 2

Competenze del CUAV

1. Il CUAV-RE svolge le attività previste dalla legislazione regionale, in particolare dagli articoli 46 e 47 della L. R. 24 del 2017, e secondo quanto disciplinato dall'articolo 7 della DG 954 del 2018

2. Il CUAV si esprime sui seguenti **strumenti urbanistici, e relative varianti**, dei Comuni facenti parte del proprio ambito di competenza territoriale:

a) il Piano urbanistico generale (PUG) di cui all'articolo 31 della L.R. 24/2017;

b) gli accordi operativi che interessino, in tutto o in parte, **aree collocate al di fuori dal perimetro del territorio urbanizzato** delineato ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, della L.R. 24/2017;

c) gli accordi operativi predisposti nel corso del periodo transitorio, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della L.R. 24/2017;

d) i piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), di cui all'articolo 38, comma 17, della L.R. 24/2017.

3. Il CUAV-RE si esprime altresì su **ogni altro piano settoriale con valenza territoriale di scala comunale che interessi il territorio di propria competenza**, per il quale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della L.R. 24/2017, trova applicazione il procedimento di approvazione previsto dal Titolo III, Capo III della medesima L.R. 24/2017 (in quanto la legge che lo disciplina non detta uno specifico procedimento circa le sue modalità approvative).
4. Nello svolgimento delle attività istituzionali, il CUAV-RE applica le disposizioni stabilite dagli art. 46 e 47 della L.R. 24 del 2017 della DG 954 del 2018, e dalle disposizioni del presente regolamento di funzionamento, integrandole, ove necessario, con le disposizioni della legislazione urbanistica regionale e della legislazione in materia di procedimento amministrativo.
5. Il CUAV-RE opera con la finalità di accelerare la tempistica, conseguire la semplificazione dei procedimenti, garantendo l'uniformità nell'esame dei piani presentati dai Comuni interessati e l'omogeneità nell'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme di funzionamento dettate dal presente atto.

Art. 3

Struttura tecnico operativa

1. Il CUAV-RE per l'esercizio dei propri compiti istituzionali è supportato dalla Struttura tecnico operativa provinciale, individuata ai sensi della L.R. 24 del 2017, e dell'articolo 8 della DG 954 del 2018
2. la struttura tecnica operativa è costituita, da personale tecnico della Provincia in possesso delle adeguate competenze professionali nel campo del governo del territorio, per i profili pianificatori, paesaggistici, ambientali, giuridici ed economico finanziari, ai sensi dell'articolo 55, commi 4 e 5, della L.R. 24/2017.
3. Per l'istruttoria degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sottoposti al parere del CUAV-RE, la struttura tecnica operativa è integrata da tecnici appositamente designati dagli Enti e organismi che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del CUAV-RE ai sensi precedente articolo 1. Tali tecnici possono coincidere con i rappresentanti unici dei medesimi Enti e organismi.
4. Al fine di dotare la struttura tecnica operativa delle figure professionali indicate al comma 2 eventualmente mancanti, la Provincia può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del personale dipendente degli Enti e organismi che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del CUAV-RE ai sensi del precedente articolo 2.
5. È compito della Struttura tecnico operativa provvedere agli adempimenti necessari al funzionamento del CUAV-RE, in particolare alla predisposizione dei verbali delle riunioni e dei provvedimenti finali.
6. I Componenti della Struttura tecnico operativa che hanno partecipato all'istruttoria tecnica, partecipano alle sedute con funzione di relatori delle proposte di piano all'esame del CUAV

Art. 4

Compiti dei Comuni

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 2 della L.R. 24 del 2017, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici da sottoporre a parere al CUAV della Provincia di Reggio Emilia, in forma digitale, all'indirizzo di posta certificata: provinciadi Reggio Emilia@cert.provincia.re.it, per consentire gli adempimenti di cui al successivo articolo 5 allo scopo di accelerare e semplificare le attività di istruttoria.
2. la designazione da parte del Comune del rappresentante nel CUAV-RE dovrà comunque avvenire almeno contestualmente alla adozione della strumentazione urbanistica oggetto di espressione del parere di cui all'articolo 31, ovvero all'invio degli Accordi Operativi nei casi di cui all'art. 38, della L.R. 24 del 2017;

Art. 5
Funzionamento del CUAV

1. Le sedute del CUAV-RE sono convocate dal Presidente, il quale definisce l'ordine del giorno, coordina lo svolgimento dei lavori e ricerca la posizione unitaria che costituisca la composizione di tutti gli interessi pubblici di cui i partecipanti sono portatori. In caso di posizioni discordanti, il parere del CUAV-RE è deliberato a maggioranza dei componenti necessari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, DGR 954/2018, circa l'intesa dell'ente titolare del piano di cui si propone variante.
2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal relativo supplente.
3. Ciascun ente o amministrazione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'ente o amministrazione stessa. Il rappresentante unico può chiedere l'intervento di altri soggetti facenti parte del proprio ente o amministrazione, in funzione di supporto, nel corso dell'istruttoria del piano.
4. La convocazione delle sedute del CUAV-RE è comunicata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata agli altri componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai componenti almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta, salvo ragioni di urgenza, debitamente motivate.
5. Congiuntamente alla convocazione sono messi a disposizione gli elaborati degli strumenti urbanistici e territoriali all'ordine del giorno, mediante idonei strumenti di comunicazione elettronica o di accesso via web.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria e sufficiente la presenza, nella persona del titolare o del supplente della Provincia di Reggio Emilia e di quello della Giunta regionale dell'Emilia Romagna.
7. A parità di voti prevale quello del Presidente del CUAV-RE.
8. Il CUAV-RE può richiedere, per una sola volta, chiarimenti ed integrazioni istruttorie, con atto del Presidente. La richiesta sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere per il periodo residuo dalla data del completo ricevimento della documentazione richiesta.
9. Il CUAV-RE esprime un unico parere motivato sullo strumento urbanistico o territoriale sottoposto al suo esame, in merito ai profili specificati dall'art. 46, comma 4, della L.R. 24/2017.

Art. 6
Durata in carica

1. Il CUAV-RE viene istituito in forma permanente ad espletamento di quanto disciplinato dalla LR 24/2017.

Art. 7
Rimborsi spettanti ai componenti

1. La partecipazione al CUAV-RE non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti a comunque denominati.

Art. 8
Comunicazioni e trasparenza

1. Il Comitato Urbanistico della Provincia di Reggio Emilia (CUAV-RE) ha sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, indirizzo PEC: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it. E' stata inoltre attivata apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente che contiene informazioni in ordine alla composizione del comitato, alle relative convocazioni e ordini del giorno:
indirizzo web: <https://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=3615>.